

# UNICOBAS l'Altrascuola

Aderente alla Confederazione Italiana di Base

Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO - Tel./Segr. 0586 210116 Fax 0586 219664

Sito regionale: [www.unicobaslivorno.it](http://www.unicobaslivorno.it) e-mail: [info@unicobaslivorno.it](mailto:info@unicobaslivorno.it)

COMUNICATO STAMPA 19/1/2010

CONDANNATO ANCHE IN APPELLO L'EX DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISIS FORESI DI PORTOFERRAIO RICCARDO BORRACCINI: SI RIFIUTAVA DI FORNIRE L'INFORMATIVA SINDACALE DI BASE ALL'UNICOBAS.

LA SENTENZA CASSA LA PARTE DEL CCNL DELLA SCUOLA CHE RISERVA L'INFORMATIVA SINDACALE AI SOLI SINDACATI PRESENTI ALLA TRATTATIVA NAZIONALE E SANCISCE L'ANTISINDACALITA' DI CHI LO HA SOTTOSCRITTO (MIUR, CGIL, CISL, UIL, SNALS E GILDA).

Il giudice del lavoro del tribunale di Livorno Jacqueline Magi, con sentenza depositata il 22/12/09, ha confermato la sentenza del giudice Domenico Provenzano del 19/6/09 che ordinava al Ministero dell'Istruzione ed «al Dirigente Scolastico dell'Istituto Foresi di Portoferraio, quale organo della stessa amministrazione, la cessazione della condotta antisindacale contestata dal sindacato ricorrente e, per l'effetto, di fornire ad Unicobas Scuola, in persona del suo terminale associativo, l'informativa sugli atti di interesse sindacale .....». Infatti il D.S. prof. Riccardo Borraccini aveva sempre negato al terminale associativo dell'Unicobas, prof. Carlo Anselmi, l'informativa sindacale di base (organici, formazione delle classi, accordi sindacali interni, contratto d'istituto, nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti col fondo d'istituto ...) arrivando addirittura a negare copia del contratto d'istituto che veniva quindi secretato e tenuto nel cassetto invece che essere affisso all'albo sindacale.

Queste due sentenze sono importanti perché sono le prime in Italia sull'argomento ed è su un argomento di rilevanza nazionale (il testo integrale delle sentenze è disponibile sul sito [www.unicobaslivorno.it](http://www.unicobaslivorno.it)) e sanciscono il principio che anche i terminali associativi dell'Unicobas (l'equivalente dei rappresentanti sindacali aziendali del settore privato) hanno diritto all'informativa sindacale alla pari con i terminali dei sindacati firmatari del contratto nazionale in quanto l'Unicobas viene riconosciuto rappresentativo dai giudici, anche se non firmatario del CCNL, in forza dello statuto dei lavoratori (legge 300/70). La sentenza mette la parola fine alla discrezionalità che spesso i dirigenti scolastici usavano nei confronti dei nostri terminali associativi negando il più delle volte qualsiasi diritto e informativa.

La sentenza del giudice Magi è ben motivata e ne riportiamo il passo più importante: “ E' accertato che il sindacato qui convenuto non abbia ricevuto adeguata informazione su quanto esposto. Risulta altresì pacifico che sia un sindacato altamente rappresentativo a livello nazionale e locale, essendo presente nella maggioranza delle scuole di Livorno. Dato atto che è una rappresentanza sindacale forte, anche se nuova, quindi non firmataria di contratto o componente di RSU, alla stessa spetta l'informativa prevista dallo Statuto dei Lavoratori, informativa per niente limitata alle RSU ed ai sindacati firmatari di contratto. Non può un CCNL di settore limitare i diritti che sono previsti nello statuto dei Lavoratori, e questa è l'interpretazione che il MIUR e l'istituto Foresi vorrebbero far passare: a fronte di un diritto di informazione generale per tutte le rappresentanze sindacali non può un contratto collettivo limitare il diritto alle sole rappresentanze da lui decise: questo costituirebbe comportamento antisindacale perché limiterebbe i diritti di un sindacato non firmatario o comunque non ricompreso nella volontà dei firmatari, impedirebbe il formarsi di nuove rappresentanze sindacali e autorizzerebbe il cristallizzarsi di situazioni sindacali date, senza possibilità di ricambio, contestazioni e pluralità. ...”

Da notare che questa è la quarta condanna per condotta antisindacale che nel giro di un anno viene inflitta al D.S. Borraccini: infatti il giudice del lavoro Dr.ssa Magi con sentenza del 20/1/09 l'aveva condannato perché impediva all'Unicobas l'affissione all'albo sindacale, sentenza confermata in appello dal giudice Provenzano il 7/10/2009.

Il segretario regionale Claudio Galatolo